

DETERMINAZIONE DSAI/11/2019/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE, MISURA E PERIODICITÀ DI
FATTURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 14 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 292/06);
- le linee guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-17 del maggio 2008, recante "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica" (di seguito: linee guida CEI 0-17);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIS);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel recante "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" e s.m.i. (di seguito: TIQE 16/23);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo integrato Misura Elettrica – TIME) e s.m.i. (di seguito: TIME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)" e s.m.i. (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 350/2015/S/eel (di seguito: deliberazione 350/2015/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2018, 344/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 344/2018/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 624/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 624/2018/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, del TIQE 16/23 obbliga i distributori di energia elettrica a registrare automaticamente le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice;
- l'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE, successivamente confermato dall'art. 9, della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano "a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso";

- in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE l’Autorità ha adottato la deliberazione 292/06 prevedendo all’articolo 8 l’obbligo, per le imprese distributrici, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 (tra cui la telelettura), secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, dovevano essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 e sul 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011 (art. 8, comma 1, lett. a), punti iii.) e iv);
 - superiore a 55 kW, dovevano essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b);
- il rispetto di tale obbligo incideva sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado d’assolvimento dell’obbligo in esame, l’art. 40 del TIT 2008-2011, prevedeva:
 - in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell’art. 8 citato, l’applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell’ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - in caso di inottemperanza superiore al 50%, l’avvio di un procedimento sanzionatorio per l’inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
- l’articolo 14, comma 2, del TIME prevede, con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS, che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- l’articolo 4, comma 1 e la Tabella 2, del TIF prevedono che, per i clienti finali del settore elettrico in regime di maggior tutela, i venditori debbano rispettare la seguente frequenza di fatturazione:
 - bimestrale, per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW;
 - mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

- l'articolo 4, comma 2, del TIF stabilisce che ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura;
- l'articolo 16, comma 1, del TIF prevede che nel caso di emissione della fattura oltre i termini previsti dal citato articolo 4, comma 2, il venditore è tenuto, in occasione della prima fatture utile, a corrispondere indennizzi nelle misure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 16, del TIF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 350/2015/S/eel il Comune di Castiglione di Sicilia è stato sanzionato per inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, dell'obbligo di installare misuratori elettronici sul 90% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e per inosservanza, al 31 dicembre 2008, dell'obbligo di installare misuratori elettronici sul 100% del numero totale di punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- con la deliberazione 344/2018/E/eel, l'Autorità ha approvato cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni, tra cui il Comune di Castiglione di Sicilia (di seguito: Comune), che hanno comunicato all'Autorità nell'anno 2018 i dati di continuità del servizio, individuate tra quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva, tenendo conto del numero di utenti serviti e della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese, e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia;
- in attuazione di tale deliberazione, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2018, una verifica ispettiva presso una delle sedi del Comune;
- dall'esame delle risposte e dei documenti prodotti dal Comune in sede di verifica ispettiva è emerso che:
 - in violazione dell'articolo 3, del TIQE 16/23, il Comune, come dallo stesso ammesso, non effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie mediante sistema di telecontrollo o altra strumentazione (punto 3.4 della *check list*);
 - il Comune, oltre alle violazioni già accertate con la citata deliberazione 350/2015/S/eel, non avrebbe, altresì, rispettato l'obbligo di installare misuratori elettronici sul 95% del numero totale di punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW entro il 31 dicembre 2011, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv), della deliberazione 292/06. In particolare, il Comune ha dichiarato che *“la misura viene effettuata con contatori elettronici non telegestiti per circa 200 utenti e con contatori elettromeccanici per i rimanenti 1000 utenti”* (punto 1.2 della *check list*);

- in violazione dell'articolo 14, comma 2, del TIME il Comune non effettuerebbe i tentativi minimi di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica; in particolare il Comune ha dichiarato che *“La lettura bimestrale dei consumi è stata effettuata fino all'anno 2015, anno in cui è andato in pensione il letturista. Successivamente non sono state effettuate letture da parte del Comune, ma come letture sono state utilizzate quelle comunicate direttamente dagli utenti al nr. 0942980256-257-258 (numeri afferenti all'ufficio elettrico), oppure consegnate fisicamente dall'utente che si recava direttamente negli uffici del Servizio elettrico. A partire dal 2018 le letture vengono effettuate da personale del Comune, impiegati in altri Settori.”* (punto 1.2 della *check list*)
- in violazione dell'articolo 4, comma 1 e della Tabella 2, del TIF, il Comune non rispetterebbe la frequenza di fatturazione ivi stabilita per i clienti BT in regime di maggior tutela; inoltre, in violazione dell'articolo 4, comma 2, del TIF non rispetterebbe, altresì, l'intercorrenza massima di 45 giorni prevista tra la data di emissione della fatturazione e l'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura medesima; in particolare, il Comune in sede di verifica ispettiva ha dichiarato che *“l'ultima fatturazione risale al 1° bimestre 2016 ed è stata emessa il 30 giugno 2018”* (punto 1.2 della *check list*); inoltre, in violazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del TIF il Comune, non sembrerebbe aver corrisposto ai clienti finali gli indennizzi automatici previsti in caso di emissione della fattura oltre i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del TIF;
- dagli elementi acquisiti non risulterebbe che le condotte relative alle suindicate contestazioni siano cessate, con possibile pregiudizio dell'interesse degli utenti finali ad una corretta registrazione e gestione delle interruzioni sulla rete di Media Tensione (MT) e Bassa Tensione (BT), ad una fatturazione basata su prelievi effettivi oltre che alla certezza dei tempi di addebito della propria spesa per la fornitura di energia elettrica.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'articolo 59 del TIQE 16/23, ogni impresa distributrice di energia elettrica ha l'obbligo di dotarsi di un piano di emergenza, finalizzato alla gestione delle situazioni di emergenza riguardanti il servizio di distribuzione dell'elettricità, che sia conforme alle linee guida CEI 0-17;
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emersa, altresì, la mancata predisposizione da parte del Comune di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall'articolo 59 del TIQE 16/23 (punto 6.1 della *check list*);
- pertanto, l'Autorità, con deliberazione 624/2018/E/eel, ha intimato il Comune di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17, ai sensi dall'articolo 59 del TIQE e di trasmettere prova documentale

dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 180 giorni dalla comunicazione della medesima deliberazione (ovvero entro il 12 giugno 2019);

- con la medesima deliberazione 624/2018/E/eel, l'Autorità ha precisato che il mancato adempimento della prescrizione di cui alla precedente alinea, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

RITENUTO CHE:

- il mancato tempestivo adempimento all'intimazione di cui alla deliberazione 624/2018/E/eel, comporterà l'estensione delle contestazioni del presente procedimento anche a tale violazione;
- gli altri elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione, misura e periodicità di fatturazione dell'energia elettrica e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 3 e 4 saranno prorogati di 90 (novanta) in caso di mancato tempestivo adempimento all'intimazione di cui alla deliberazione 624/2018/E/eel per estensione oggettiva del procedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare,

altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Castiglione di Sicilia, (C.F. 00291090876) mediante PEC all'indirizzo urp.castiglionesicilia@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

14 marzo 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro